

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1268)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1985

Norme concernenti l'organico del personale di dattilografia
del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come è noto, prevedeva che per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge erano estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative alla assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia.

Tale norma, inserita tra le disposizioni transitorie relative al personale di segreteria, era correlata all'articolo 48 della legge citata che subordinava l'indizione di concorsi pub-

blici per l'accesso ai ruoli del personale di segreteria ed ausiliario al compimento degli inquadramenti e dei passaggi di ruolo previsti dagli articoli 40, 43, 44 e 46, ed alla nomina in ruolo del personale appartenente ai ruoli speciali degli impiegati ed operai dello Stato di cui all'articolo 24-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, adempimenti che, postulando tempi tecnici minimi di attuazione, imponevano nella fase transitoria il ricorso all'assunzione di personale straordinario.

Con deliberazioni del 17 febbraio 1983 e del 12 maggio 1983 del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e del 16 feb-

braio 1983 e del 1° giugno 1983 del consiglio di amministrazione era disposta l'assunzione di complessive centoquarantasette unità di personale, di cui trenta presso il Consiglio di Stato, cinque presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e centododici presso i tribunali amministrativi regionali.

Sopravvenuto il generale divieto di assunzione di personale di cui agli articoli 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) e 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), sono state concesse, in deroga, le seguenti autorizzazioni all'assunzione:

numero settanta unità presso il Consiglio di Stato;

numero cinque presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

numero duecentotrentadue presso i tribunali amministrativi regionali.

Sulla base delle assunzioni può affermarsi che le stesse, intervenute in un momento di emergenza istituzionale, si sono dimostrate essenziali e determinanti al fine di assicurare la continuità ed il regolare espletamento delle funzioni, consultive e giurisdizionali, degli organi della giustizia amministrativa.

Infatti, negli anni successivi all'insediamento dei tribunali amministrativi regionali le carenze nella provvista degli uffici di segreteria, disciplinata in via transitoria dall'articolo 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono state, per difficoltà di carattere oggettivo, di entità notevolissima, sommandosi alle vacanze sopravvenute, specialmente negli ultimi anni, nei ruoli del Consiglio di Stato.

Attualmente, su una dotazione organica complessiva di novecentocinque unità (vedi tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186), sono in servizio soltanto cinquecentotré unità.

Il problema è di particolare momento per il personale di dattilografia, sia per l'inadeguatezza numerica delle unità in servizio in relazione alla dotazione organica di duecentocinquanta unità (vedi tabella F allegata alla legge n. 186 citata), sia perchè le vacanze

esistenti negli altri ruoli hanno costretto le amministrazioni ad affidare a tale personale anche mansioni superiori a quelle corrispondenti ai profili professionali rivestiti, con conseguente necessità di inquadramento in qualifiche funzionali superiori ai sensi degli articoli 46 e 47 legge n. 186 citata.

Per le ragioni suesposte, gli organi della giustizia amministrativa si trovano allo stato quasi completamente sprovvisti di personale del ruolo di dattilografia.

In questo quadro complessivo, le assunzioni straordinarie in questione hanno dato e stanno dando risultati superiori ad ogni aspettativa, riducendo considerevolmente e, in qualche caso, eliminando del tutto il pesante arretrato di copia esistente.

Di conseguenza, non appare eccessivo affermare che, qualora la scadenza al 14 maggio 1985 del triennio di vigenza dell'articolo 52 primo comma, della legge n. 186 del 1982, comportasse il blocco immediato delle assunzioni del personale di dattilografia, ciò equivarrebbe alla quasi completa paralisi degli organi della giustizia amministrativa specialmente nel momento in cui le iniziative legislative in corso in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali tendono ad accrescerne l'impegno.

Sussiste peraltro l'esigenza da un lato di coprire con immediatezza le numerose vacanze esistenti e dall'altro di non pretermettere l'esperienza del personale straordinario assunto, generalmente reclutato con procedure concorsuali (vedi decreto del Presidente del Consiglio di Stato 18 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 26 aprile 1983) ed inserito negli uffici di segreteria con risultati largamente positivi, per cui si rende opportuno conferire i posti vacanti e disponibili nell'organico del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali mediante concorso per titoli di servizio ed esami riservato al personale assunto a norma dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto effettivo servizio.

Ciò senza incidere sui concorsi banditi ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per la sistemazione dei giovani assunti ex legge

n. 285 del 1977. Peraltro, allo scopo di limitare la spesa, nel corso del 1985 non potranno complessivamente disporsi assunzioni nel ruolo oltre le centocinquanta unità.

Infine, in attesa che vengano disposte le immissioni in servizio, viene prorogato il termine stabilito dall'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, che consente al Consiglio di Stato di avvalersi delle disposizioni per assunzioni temporanee

di personale, da destinare esclusivamente a mansioni di dattilografia.

In tal senso si provvede con l'unito disegno di legge, disponendosi altresì che le modalità del concorso saranno stabilite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, i posti rimasti vacanti e disponibili dopo l'espletamento del concorso bandito in applicazione dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, sono conferiti mediante concorso per titoli di servizio ed esami riservato al personale che sia stato assunto a norma dell'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e che in tale posizione abbia svolto effettivo servizio.

2. Ai fini dell'ammissione al concorso riservato, il personale deve essere in possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età.

3. Le modalità del concorso riservato saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'anno 1985 le nuove assunzioni nel ruolo del personale di dattilografia del Con-

siglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali disposte in base ai concorsi di cui all'articolo 1 della legge 16 maggio 1984, n. 138, ed alla presente legge, nonchè a chiamate dirette di categorie riservatarie, non potranno superare, complessivamente, il numero di centocinquanta.

5. Le eventuali restanti assunzioni conseguenti alle predette procedure concorsuali e chiamate dirette saranno effettuate nell'anno successivo, fino al limite dei posti di organico stabiliti dalla tabella F allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186.

6. Fino alla data di immissione in servizio nel ruolo del personale di dattilografia del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali del personale di cui ai precedenti commi 4 e 5 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1986, è prorogato il termine stabilito dall'articolo 52, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 2.

1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 1.700 milioni in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 400 milioni, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata in lire 1.700 milioni per ciascun anno, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.